

COMUNE DI RAGALNA Provincia di Catania	OGGETTO: Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione della nuova Imposta Municipale propria "IMU" – anno 2020.-
---	---



COMUNE DI RAGALNA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATA 20/07/2020
N° 11

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione della nuova Imposta Municipale propria "IMU" – anno 2020.-

L'anno duemilaventi addì venti del mese di luglio, alle ore 30,35 e segg., nella sala delle adunanze Consiliari del Palazzo Municipale.

Alla riunione odierna, in seconda convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	P – A		Consiglieri	P – A	
1) VITALITI MARIA RITA	X		7) MOTTA ROSY VALERIA	X	
2) MOTTA EMANUELE	X		8) DI CARO SALVATORE		X
3) BRUNO ROSETTA	X		9) LAUDANI FRANCESCA A.	X	
4) DI BELLA ROBERTO	X		10) PAPPALARDO VINCENZO	X	
5) LONGO BEATRICE		X	11) SALAMONE GIULIANA		X
6) CORSARO ANDREA		X	12) SIGNORELLI ANTONINO	X	

P/Presenti N° 08

A/Assenti N° 04

Si rileva che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la presidenza il signor Roberto Di Bella, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario del Comune Dr.ssa Loredana Torella.

È presente il Sindaco del Comune signor Salvatore Chisari.

La seduta è pubblica.

COMUNE DI RAGALNA Provincia di Catania	OGGETTO: Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione della nuova Imposta Municipale propria "IMU" – anno 2020.-
---	---

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REGISTRO PROPOSTE C.C. N° 08 DEL 29/06/2020

AREA FUNZIONALE: TRIBUTI

Responsabile dell'AREA: Ing. Antonino Scierri

OGGETTO: Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione della nuova Imposta Municipale propria "IMU" – anno 2020.-

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con gli articoli 8, 9 e 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n° 23 è stata introdotta l'Imposta Municipale propria (I.M.U.), in tutti i Comuni del territorio nazionale, in sostituzione dell'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili);

- la disciplina del suddetto tributo, contenuta anche nell'art. 4 del Decreto Legge 2 marzo 2012 n° 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012 n° 44, è stata poi innovata dalle leggi di stabilità 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n° 228), 2014 (27 dicembre 2013, n. 147);

- con la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) è stata abolita l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI (comma 738);

- la nuova IMU riunisce in un'unica imposta sia la vecchia IMU sia la TASI ed è disciplinata dai commi da 739 a 783 della suddetta Legge di Bilancio 2020, che fissano l'aliquota base all'8,6 per mille (aumentabile fino al 10,6 per mille), mantengono inalterate le esenzioni per la prima abitazione (a meno che non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), stabiliscono il pagamento in due rate annuali con scadenza al 16 giugno e al 16 dicembre;

- la nuova IMU, che continuerà ad applicarsi su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, va calcolata rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicandola per:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati (uffici) categoria A/10;
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (immobili di imprese) tranne quelli classificati nella categoria D/5 (banche);
- 55 per i fabbricati della categoria C/1 (negozi);
- per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello in commercio al 1° gennaio 2020;

COMUNE DI RAGALNA Provincia di Catania	OGGETTO: Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione della nuova Imposta Municipale propria "IMU" – anno 2020.-
---	---

- per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore si ottiene applicando al reddito dominicali la rivalutazione del 25% e moltiplicandolo per 135;

PRESO ATTO che:

- le nuove aliquote IMU sono in per 100, % , le seguenti:

Categoria immobile	Aliquota base	Aliquota massima
Abitazione principale (A/1, A/8, A/9)	0,50	0,60
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10	0,10
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita	0,10	0,25
Terreni agricoli	0,76	1,06
Immobili ad uso produttivo (D): lo 0,76 per cento va allo Stato	0,86	1,06
Altri immobili diversi dall'abitazione principale e dalle categorie precedenti	0,86	1,06

- tutte le aliquote possono essere diminuite dai Comuni fino all'azzeramento, ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, la cui diminuzione non può oltrepassare il limite dello 0,76%;

- la base imponibile è ridotta del 50%:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità verrà accertata dall'Ufficio Tecnico comunale, dietro presentazione di apposita dichiarazione da parte del proprietario;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali a/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

- sono confermate le esenzioni previste per la vecchia IMU con l'eccezione di quelle per fabbricati rurali ad uso strumentale e per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita. In particolare, sono esenti dall'imposta i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali; b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; c) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare

COMUNE DI RAGALNA Provincia di Catania	OGGETTO: Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione della nuova Imposta Municipale propria "IMU" – anno 2020.-
---	---

del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

VISTA la Legge di Bilancio dello Stato 27 dicembre 2019, n. 160, in merito anche ai criteri per l'individuazione dei contribuenti tenuti al pagamento delle singole tariffe;

VISTO altresì l'art. 1, commi 10 e 13, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), riguardanti le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, e di disciplina del pagamento dell'IMU sui terreni agricoli;

VISTA la deliberazione consiliare n. 12 del 25 febbraio 2019, con la quale erano state confermate le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) nell'anno 2019;

RITENUTO di dover determinare per l'anno 2020 le aliquote e detrazioni per l'applicazione della nuova Imposta Municipale propria (IMU), riassunte così come segue, per 1000:

- 1. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (A/1, A/8, A/9): 6 PER MILLE**
- 2. ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 1 PER MILLE**
- 3. ALIQUOTA PER I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA: 1 PER MILLE**
- 4. ALIQUOTA PER I TERRENI AGRICOLI: 4,6 PER MILLE**
- 5. ALIQUOTA PER GLI IMMOBILI PRODUTTIVI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D: 7,6 PER MILLE;**
- 6. ALIQUOTA PER ALTRI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DALLE CATEGORIE PRECEDENTI: 10,00 PER MILLE**

DETRAZIONI:

- Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201;

RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

- La base imponibile è ridotta del 50%:

COMUNE DI RAGALNA Provincia di Catania	OGGETTO: Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione della nuova Imposta Municipale propria "IMU" – anno 2020.-
---	---

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità verrà accertata dall'Ufficio Tecnico comunale, dietro presentazione di apposita dichiarazione da parte del proprietario, o in alternativa verrà asseverata da tecnico abilitato iscritto all'albo;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali a/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

ESENZIONI

- sono confermate le esenzioni previste per la vecchia IMU con l'eccezione di quelle per fabbricati rurali ad uso strumentale e per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita. In particolare, sono esenti dall'imposta i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali; b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; c) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

DATO ATTO che i versamenti non devono eseguirsi qualora l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a € 10,00;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n.388/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, in base ai quali il termine ultimo per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il bilancio finanziario 2019/2021, approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 28 giugno 2019;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 11 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 295 del 17 dicembre 2019) con il quale è stato differito al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'esercizio finanziario 2020/2022, autorizzando al contempo gli Enti Locali all'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D. Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ("Cura Italia"), così come convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, con il quale, a seguito dell'emergenza Covid-19, è stato differito ulteriormente al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'esercizio finanziario 2020/2022;

VISTO il compilando bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022;

VISTO il Regolamento IMU, contenuto nel Regolamento complessivo per la disciplina della IUC, approvato con deliberazione di C.C. n 32 dell'08 settembre 2014;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 15 febbraio 2018;

VISTO il verbale di riunione della 2^a Commissione Consiliare permanente, relativo all'oggetto;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 65 dell'11 dicembre 2001 e modificato con deliberazione consiliare n. 13 dell'11 febbraio 2019;

VISTO L'Ord. Amm.tivo per gli EE.LL. in Sicilia;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,

- **DI DETERMINARE** per l'anno 2020 le aliquote e detrazioni per l'applicazione della nuova Imposta Municipale propria (IMU), riassunte così come segue, per 1.000:
 - 1. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (A/1, A/8, A/9): 6 PER MILLE**
 - 2. ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 1 PER MILLE**
 - 3. ALIQUOTA PER I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA: 1 PER MILLE**
 - 4. ALIQUOTA PER I TERRENI AGRICOLI: 4,6 PER MILLE**
 - 5. ALIQUOTA PER GLI IMMOBILI PRODUTTIVI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D: 7,6 PER MILLE;**
 - 6. ALIQUOTA PER ALTRI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DALLE CATEGORIE PRECEDENTI: 10,00 PER MILLE**

DETRAZIONI:

- Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201;

RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

- La base imponibile è ridotta del 50%:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità verrà accertata dall'Ufficio Tecnico comunale, dietro presentazione di apposita dichiarazione da parte del proprietario o in alternativa verrà asseverata da tecnico abilitato iscritto all'albo;
 - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali a/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

ESENZIONI

- sono confermate le esenzioni previste per la vecchia IMU con l'eccezione di quelle per fabbricati rurali ad uso strumentale e per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita. In particolare, sono esenti dall'imposta i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali; b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile; c) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

COMUNE DI RAGALNA Provincia di Catania	OGGETTO: Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione della nuova Imposta Municipale propria "IMU" – anno 2020.-
---	---

- **DI DARE ATTO** che le superiori aliquote, detrazioni, riduzioni ed esenzioni decorrono dal 1° gennaio 2020;
- **DI DARE ATTO** che il termine per il versamento in auto-liquidazione della nuova IMU per l'anno 2020, a mezzo mod. F 24, è fissato al 16 giugno 2020 e al 16 dicembre 2020;
- **DI DARE ATTO** che i versamenti non devono eseguirsi qualora l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a € 10,00;
- **DI RINVIARE**, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del nuovo Tributo, alle disposizioni contenute negli articoli 739-783 della Legge di Bilancio dello Stato (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e, in quanto compatibili, alle norme del Regolamento IMU, contenuto nel Regolamento complessivo per la disciplina della IUC, approvato con deliberazione di C.C. n 32 dell'08 settembre 2014, nelle more del relativo aggiornamento;
- **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
- **DI NOMINARE** responsabile del procedimento il funzionario Responsabile dell'area Tributi, ing. Antonino Scierri;
- **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022.-

IL COMPILATORE
f.to A. Scierri

IL SINDACO PROPONENTE
f.to Salvatore Chisari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. A. Scierri

COMUNE DI RAGALNA Provincia di Catania	OGGETTO: Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione della nuova Imposta Municipale propria "IMU" – anno 2020.-
---	---

PARERE RESO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA L.R. 23.12.2000 N. 30:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Ragalna, li 29/06/2020

Il Responsabile dell'Area: Ing. f.to A. Scierri

Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Ragalna, li 29/06/2020

Il responsabile dell'Area: f.to Dr.ssa G. Gemmellaro

=====

VERBALE

Il Presidente del C.C. dà per letta la proposta di delibera.

Il Presidente della II commissione cons A. Signorelli, in merito alle aliquote IMU aggiunge che in seguito all'accorpamento della TASI all'IMU si sono dovute modificare le aliquote e quelle nuove consistono nella somma dei due tributi preesistenti. Questo comune ha deciso di mantenere inalterate le suddette aliquote per non gravare sui cittadini e sulle imprese e crede che questo sia un impegno importante. Un comune come Ragalna è fortunato perché la gestione sta andando bene rispetto ad altri comuni che sono in dissesto.

Il presidente del C.C. ringrazia il consigliere Signorelli.

Non ci sono ulteriori interventi.

Il Cons E. Motta e V. Pappalardo rinviando alla dichiarazione di voto del punto precedente e pertanto si asterranno dal votare questo punto.

Si passa alla votazione

Con votazione resa per alzata di mano, si accerta il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 08 (Il Presidente Di Bella e i consiglieri Vitaliti, Motta E., Bruno, Motta Rosy , Laudani, Pappalardo, Signorelli)

Consiglieri assenti n. 04 (Longo B., Corsaro A., Di Caro S., Salamone G.)

Consiglieri votanti n. 08 (Il Presidente Di Bella e i consiglieri Vitaliti, Motta E., Bruno, Motta Rosy , Laudani, Pappalardo, Signorelli)

Astenuti n. 02 (Motta Emanuele e Pappalardo Vincenzo)

Voti favorevoli n. 06 (Il Presidente Di Bella e i consiglieri Vitaliti, Bruno, Motta Rosy, Laudani, Signorelli)

Voti contrari n. 00

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

APPROVARE la superiore proposta di deliberazione, che si compendia nei seguenti punti:

- **DETERMINARE** per l'anno 2020 le aliquote e detrazioni per l'applicazione della nuova Imposta Municipale propria (IMU), riassunte così come segue, per 1.000:

- 1. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (A/1, A/8, A/9): 6 PER MILLE**
- 2. ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 1 PER MILLE**
- 3. ALIQUOTA PER I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA: 1 PER MILLE**
- 4. ALIQUOTA PER I TERRENI AGRICOLI: 4,6 PER MILLE**

- 5. ALIQUOTA PER GLI IMMOBILI PRODUTTIVI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D: 7,6 PER MILLE;**
6. ALIQUOTA PER ALTRI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DALLE CATEGORIE PRECEDENTI: 10,00 PER MILLE

DETRAZIONI:

- Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201;

RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

- La base imponibile è ridotta del 50%:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità verrà accertata dall'Ufficio Tecnico comunale, dietro presentazione di apposita dichiarazione da parte del proprietario o in alternativa verrà asseverata da tecnico abilitato iscritto all'albo;
 - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali a/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

ESENZIONI

- sono confermate le esenzioni previste per la vecchia IMU con l'eccezione di quelle per fabbricati rurali ad uso strumentale e per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita. In particolare, sono esenti dall'imposta i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali; b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile; c)

COMUNE DI RAGALNA Provincia di Catania	OGGETTO: Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione della nuova Imposta Municipale propria "IMU" – anno 2020.-
---	---

ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

- **DARE ATTO che le superiori aliquote, detrazioni, riduzioni ed esenzioni decorrono dal 1° gennaio 2020;**
- **DARE ATTO che il termine per il versamento in auto-liquidazione della nuova IMU per l'anno 2020, a mezzo mod. F 24, è fissato al 16 giugno 2020 e al 16 dicembre 2020;**
- **DARE ATTO che i versamenti non devono eseguirsi qualora l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a € 10,00;**
- **RINVIARE, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del nuovo Tributo, alle disposizioni contenute negli articoli 739-783 della Legge di Bilancio dello Stato (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e, in quanto compatibili, alle norme del Regolamento IMU, contenuto nel Regolamento complessivo per la disciplina della IUC, approvato con deliberazione di C.C. n 32 dell'08 settembre 2014, nelle more del relativo aggiornamento;**
- **TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze, Direzione Federalismo Fiscale;**
- **NOMINARE responsabile del procedimento il funzionario Responsabile dell'area Tributi, ing. Antonino Scierri.**

Il Presidente pone quindi ai voti la immediata esecutività della deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, della L.R. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Con votazione resa per alzata di mano, si accerta il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 08 (Il Presidente Di Bella e i consiglieri Vitaliti, Motta E., Bruno, Motta Rosy , Laudani, Pappalardo, Signorelli)

Consiglieri assenti n. 04 (Longo B., Corsaro A., Di Caro S., Salamone G.)

Consiglieri votanti n. 08 (Il Presidente Di Bella e i consiglieri Vitaliti, Motta E., Bruno, Motta Rosy , Laudani, Pappalardo, Signorelli)

Astenuti n. 02 (Motta Emanuele e Pappalardo Vincenzo)

Voti favorevoli n. 06 (Il Presidente Di Bella e i consiglieri Vitaliti, Bruno, Motta Rosy, Laudani, Signorelli)

Voti contrari n. 00

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

- **DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022.-

Ragalna, li 20/07/2020

IL COMPILATORE

f.to A. Nicolosi

=====

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to R. Di Bella

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to M.R. Vitaliti

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to L. Torella

Si dà atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. Lgs n. 269/2000.

=====

COMUNE DI RAGALNA Provincia di Catania	OGGETTO: Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione della nuova Imposta Municipale propria "IMU" – anno 2020.-
---	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno _____ e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE
Anna Nicolosi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Loredana Torella

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Ragalna, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
